

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE".

Il sottoscritto Roccato dott. Bruno, Revisore Unico del Comune di Ardesio, nominato con deliberazione consiliare n. 33 del 13 novembre 2019,

PREMESSO CHE

- l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

DATO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» e la «diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti» ;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020 ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI ed ha dato conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territoriale Competente;
- la delibera 444/2019/R/rif definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR).

RILEVATO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato.

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2014 come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07/2016, 54/2016;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- il DM del 22 marzo 2021 art. 30 comma 4 che stabilisce "per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al **30 aprile 2021**";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni) che ha prorogato al **30 giugno 2021** il termine per approvare PEF rifiuti, tariffe e regolamenti TARI e tariffa corrispettiva;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 267/2000 il cui art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, dispone in capo all'Organo di Revisione l'obbligo di rilasciare parere su "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali". Poco oltre, lo stesso articolo 239 del TUEL specifica che nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità;
- il principio 2.8 di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si è occupato dei pareri dell'organo di revisione sui regolamenti di applicazione dei tributi locali, specificando che la verifica preordinata al rilascio debba essere fatta sulla completezza del regolamento e sul rispetto dell'autonomia demandata all'ente;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) trasmessa dall'Ente al sottoscritto Revisore dei Conti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di propria competenza e sulla base della documentazione prodotta dall'Ente, all'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Milano, li 16/06/2021

IL REVISORE DEI CONTI
ROCCATO DOTT. BRUNO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.